

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3699 del 23/07/2021
Oggetto	Montalti Worldwide Moving S.r.l. (di seguito MWM S.r.l.) con sede legale in Via Cavalcavia n. 157 ĩ Cesena. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale da realizzare in Comune di Cesena (FC), Via Cavalcavia n. 157 ĩ Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3820 del 23/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Oggetto:** **Montalti Worldwide Moving S.r.l.** (di seguito **MWM S.r.l.**) con sede legale in Via Cavalcavia n. 157 – Cesena. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un **deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale** da realizzare in Comune di **Cesena (FC), Via Cavalcavia n. 157 – Cesena.**

## LA DIRIGENTE

**Premesso** che:

- il Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741 convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303, dettano la disciplina di riferimento per le concessioni per la lavorazione ed il deposito degli oli minerali;
- gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, la Legge 28 maggio 1959 e gli artt. 1 e 4 della Legge 7 maggio 1965, n. 460 hanno attribuito ai Prefetti alcune competenze in materia di depositi di oli minerali;
- gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, la Legge 28 maggio 1959 e gli artt. 1 e 4 della Legge 7 maggio 1965, n. 460 hanno attribuito ai Prefetti alcune competenze in materia di depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha introdotto semplificazioni nelle procedure di concessione per l'installazione degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* stabilisce che le attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 2) e che sono sottoposte per alcune tipologie ad autorizzazione (art. 1, comma 56);
- l'art. 1, comma 55 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 attribuisce alla competenza della Regione le funzioni amministrative di autorizzazione delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 riordina la disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- il Decreto legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a *"Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio"*, attribuendo alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico le autorizzazioni delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali ricomprese tra le *"infrastrutture ed insediamenti strategici"*;
- la Giunta Provinciale, con atto n. 13306 del 21 febbraio 2005, ha preso atto delle funzioni amministrative in materia di oli minerali di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ha individuato nel Servizio Ambiente la struttura dell'Amministrazione provinciale competente;

**Considerato** che con nota ministeriale n. 0000165 del 7 ottobre 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le prime indicazioni in merito all'attuazione della Legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico ed in particolare ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 *"Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali"*;

**Visti:**

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e energia;
- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, secondo cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23/08/2004, n. 239 e di cui al D.Lgs. 22/02/06, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali relativi ai depositi di oli minerali e GPL;

**Considerato** che in data 10/03/2021 la Società MWM S.r.l. ha presentato ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena, l'istanza acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/38070, tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1, comma 56, lettera a) della Legge 239/04, l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale da realizzare in Comune di Cesena (FC), Via Cavalcavia n. 157 (all'interno di un locale esistente con superficie pari a 331 mq, di proprietà della medesima Società), avente la seguente composizione:

- deposito di fusti, lattine e cisterne, contenenti oli lubrificanti con un punto di infiammabilità > 65°C, per un quantitativo pari a 138 mc (centotrentotto mc);
- deposito di fusti, lattine e cisterne, contenenti oli leggeri lavorazione metalli, oli medi e protettivi, oli leggeri e preparazioni con punto di infiammabilità < 65°C, per un quantitativo pari a 12 mc (dodici mc);  
con capacità geometrica complessiva del deposito pari a 150 mc (centocinquanta mc);

**Tenuto conto** che l'installazione richiesta dalla Società MWM S.r.l. necessita di autorizzazione da parte di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena in quanto si tratta di un deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale di capacità superiore alla soglia di 10 mc (dieci mc) stabilita dall'art. 2 del R.D.L. 8 ottobre 1936 n. 2018, al di sotto della quale non è necessaria l'autorizzazione;

**Considerato** che con nota del 17/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/42372, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo a far data dal 10/03/2021, relativo alla suddetta richiesta, da concludersi entro 180 giorni da tale data;

**Considerato** altresì che con nota del 17/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/42355, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto i pareri di rispettiva competenza agli Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Comune di Cesena e Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini – Regolazione del Mercato), ai sensi delle procedure di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 420/94 e all'art. 2 della L. 460/65, per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio del deposito in oggetto da parte della medesima Agenzia;

**Evidenziato** a riguardo, che l'art. 4, comma 8 del D.P.R. 420/94 stabilisce che *“Il comune esprime una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformità verrà richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilità del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verrà tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilità del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n.319, e successive modificazioni.”;*

**Preso atto** che:

1. con nota del 31/03/2021, prot. n. 5202/RU, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/57686 del 14/04/2021, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, tenuto conto delle vigenti disposizioni fiscali che regolano l'attivazione e l'esercizio dei depositi di prodotti energetici, ha espresso parere favorevole all'installazione del deposito in oggetto, relativamente al solo profilo tecnico-fiscale;
2. con nota del 14/04/2021, prot. n. 18029/U del 14/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/58505 del 15/04/2021, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha trasmesso la Delibera presidenziale n. 5 del 12/04/2021, con cui il relativo Presidente ha deliberato *“di esprimere parere favorevole all'installazione di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso*

commerciale, da realizzare in Comune di Cesena – Via Cavalcavia n. 157 da parte dell'impresa MWM Srl di Cesena, ferma restando la sussistenza di tutte le condizioni, incluse quelle di salvaguardia ambientale, sanitaria ed in generale di sicurezza, connesse all'esercizio di uno stabilimento di oli minerali e oggetto di verifica da parte degli organismi competenti.”;

3. con nota reg. n. 5142 del 19/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/60973 del 20/04/2021, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha trasmesso:
  - la nota reg. n. 8634 del 31/07/2020 riferita ad “Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h) di MWM Srl sito in Cesena – via Cavalcavia 157”, con cui “[...] si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione dell'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.”;
  - la nota reg. n. 13942 del 14/11/2020 riferita alla “Valutazione del progetto – Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. > 50 mc di MWM Srl sito in Cesena – via Cavalcavia”, con cui il medesimo Comando ha espresso il proprio parere favorevole, da cui risulta in particolare che “a lavori ultimati e prima della messa in esercizio, IL TITOLARE/ IL RESPONSABILE LEGALE dell'attività è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 151/11 relativi all'esercizio dell'attività, ed inoltre: dovrà presentare la segnalazione certificata di cui all'art. 4 comma 1 d.P.R. 151/11 (SCIA) per le attività presenti, ricadenti nell'allegato “1” del D.P.R. 151/08.”;
4. con nota del 19/07/2021, P.G.N. 102463, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/113584 del 20/07/2021, il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio ha espresso la conformità urbanistica ed edilizia per l'attività in oggetto;

**Esaminata** la documentazione presentata a corredo della suddetta istanza di autorizzazione contenente in particolare la planimetria del deposito in scala 1:100 e la Relazione tecnica, datata 26/01/2021, a firma del Geom. Carlo Muccioli;

**Considerato** che per la gestione in via definitiva del deposito di oli minerali in oggetto risulta pertanto necessario che la Società MWM S.r.l. richieda il relativo collaudo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 429/94;

**Preso atto** che con nota pervenuta in data 21/07/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/114207 del 21/07/2021, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, la Società MWM S.r.l. ha trasmesso la scansione annullata dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) avente identificativo n. 01200098293702;

**Dato atto** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società MWM S.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 15/03/2021, acquisita al prot. n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0018007\_20210315;

**Acquisito**, altresì, tramite la banca dati nazionale antimafia, in data 19/03/2021 il nulla-osta antimafia relativo alla Società MWM S.r.l.;

**Rilevato** che relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio della presente autorizzazione (attività “12.9.4.4” del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 320,00 effettuato dalla Società MWM S.r.l. mediante bonifico bancario effettuato in data 10/03/2021;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 recante “*Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*”;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'Incarico di funzione denominato “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, Titolare dell'Incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”, in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

#### **DETERMINA**

1. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, la Società MWM S.r.l., con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Cavalcavia n. 157, a costruire e gestire un deposito di oli minerali per uso commerciale, sito in Comune di Cesena (FC), Via Cavalcavia n. 157 così costituito:
  - deposito di fusti, lattine e cisterne, contenenti oli lubrificanti con un punto di infiammabilità > 65°C, per un quantitativo pari a 138 mc (centotrentotto mc);
  - deposito di fusti, lattine e cisterne, contenenti oli leggeri lavorazione metalli, oli medi e protettivi, oli leggeri e preparazioni con punto di infiammabilità < 65°C, per un quantitativo pari a 12 mc (dodici mc);con capacità geometrica complessiva del deposito pari a **150 mc (centocinquanta mc)**;
2. alla Società titolare dell'autorizzazione è **fatto obbligo** di rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 2.1 **i lavori di installazione** del deposito in oggetto dovranno **concludersi entro 3 anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, **comunicando con PEC la data di fine lavori** ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), al Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio (PEC: [protocollo@pec.comune.cesena.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.cesena.fc.it)), al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena (PEC: [com.forli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.forli@cert.vigilfuoco.it)), all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: [dogane.forli@pec.adm.gov.it](mailto:dogane.forli@pec.adm.gov.it)) e alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini – Regolazione del Mercato (PEC: [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it));
  - 2.2 **entro 6 mesi dalla data di fine lavori** e comunque prima dalla messa in esercizio del deposito, **pena la revoca del presente provvedimento**, la Società titolare dell'autorizzazione dovrà **richiedere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena** (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) il **collaudo del deposito in oggetto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 420/94**, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito [www.arpae.it](http://www.arpae.it) e

allegando la documentazione tecnica richiesta. Si precisa, a riguardo, che non si dovrà provvedere al pagamento degli oneri di collaudo, in quanto gli stessi sono già stati versati mediante l'effettuazione di bonifico bancario in data 10/03/2021 in fase di presentazione dell'istanza di rilascio della presente autorizzazione;

- 2.3 **a lavori ultimati** e comunque prima della messa in esercizio, si dovranno **rispettare gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 151/11 relativi all'esercizio dell'attività** e si dovrà **presentare la segnalazione certificata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 151/11 (SCIA)** per le attività presenti, ricadenti nell'allegato "1" del D.P.R. 151/08 (conformemente a quanto prescritto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena con parere reg. n. 13942 del 14/11/2020, trasmesso con nota reg. n. 5142 del 19/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/60973 del 20/04/2021);
  - 2.4 la Società titolare dell'autorizzazione **non potrà utilizzare il deposito** nella configurazione oggetto del presente provvedimento, avente capacità superiore alla soglia di 10 mc (dieci mc) stabilita dall'art. 2 del R.D.L. 8 ottobre 1936 n. 2018, **prima che lo stesso non sia stato sottoposto al collaudo** di cui al precedente punto 2.2, come stabilito dall'art. 11 del D.P.R. n. 420/94, da parte della preposta "*Commissione permanente di collaudo depositi di stoccaggio di oli minerali*" composta dai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, dell'Agenzia delle Dogane-Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena e dell'Arpae;
  - 2.5 il **deposito** di oli minerali in oggetto dovrà essere **mantenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione**;
3. successivamente al perfezionamento di questa autorizzazione a seguito dell'effettuazione del suddetto collaudo, le eventuali modifiche del deposito in oggetto, che comportino **variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata** di stoccaggio di oli minerali, potranno essere liberamente effettuate dalla Società titolare della medesima autorizzazione nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi. Nell'eventualità della realizzazione di tali variazioni, si richiede alla Società titolare dell'autorizzazione di **fornire ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena una preventiva comunicazione** che consenta di mantenere aggiornato il quadro descrittivo del deposito e che attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dalle normative sopra evidenziate. Nel caso particolare in cui tali modifiche comportino la dismissione del serbatoio esistente, la Società titolare dell'autorizzazione dovrà svolgere adeguati accertamenti volti a verificare che l'utilizzo degli stessi non abbia causato contaminazioni delle matrici ambientali;
  4. le eventuali future modifiche del deposito che comportino **variazione pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata** di stoccaggio di oli minerali e la dismissione completa del deposito dovranno essere oggetto di una **preventiva autorizzazione** da richiedere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 56, lettere b) e d) della L. 23/08/2004, n. 239;
  5. le eventuali variazioni di titolarità del deposito possono essere liberamente effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi. Nel caso in oggetto il soggetto subentrante nella titolarità della gestione dell'impianto deve presentare direttamente all'Agenzia delle Dogane una richiesta di voltura della licenza di esercizio allegando copia della documentazione comprovante la variazione intervenuta (ad es. contratto di affitto registrato, atto pubblico di fusione depositato). In tale eventualità, si richiede alla Società subentrante di fornire ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena un'adeguata informazione dell'avvenuta voltura della licenza di esercizio che consenta di mantenere aggiornato il quadro descrittivo del deposito e che attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dalle normative sopra evidenziate;
  6. la presente autorizzazione ha valore esclusivamente ai fini di quanto specificato nella Legge 23 agosto 2004, n. 239 e non esonera la Società titolare della stessa da ogni successivo adempimento di legge a fini edificatori, ambientali, sanitari, fiscali, di sicurezza e di prevenzione incendi.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società MWM S.r.l., all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, alla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini – Regolazione del Mercato, ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio.

La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra\*

\*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**